



COMUNE DI BERTINORO

TRIBUTO per i SERVIZI INDIVISIBILI – TASI –

GUIDA TASI 2019

Aliquote e detrazioni vigenti nel Comune di Bertinoro per l'anno 2019 (novità!!!!)
(Approvate con deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2019)
Regolamento (deliberazione consiliare n. 60 del 27/07/2015)

Dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette a TASI le abitazioni principale, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, e le unità immobiliari ad esse equiparate/assimilate dall'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le unità immobiliari di cui sopra ove classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, sono invece soggette a IMU.

Si intendono **assimilate** all'abitazione principale per legge, e quindi esenti, purché non di lusso:

- **la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento** di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente;

La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l'IMU, quindi si considera tale l'abitazione dove il possessore ed il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**, salvo le deroghe di legge (come ad es. per gli alloggi dei militari).

Il contribuente può considerare come **pertinenza** un immobile per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7.

L'eventuale ulteriore pertinenza sarà soggetta ad IMU.

Immobile posseduto da italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli

Italiani residenti all'estero (**A.I.R.E.**), **già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art.9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47). Se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta IMU, mentre la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (2/3).

NOVITA' PER L'ANNO 2019

Dal 01/01/2019 sono assoggettati a TASI i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art.13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. L'aliquota da applicare è l'**1 per mille** e il codice tributo da indicare nel modello F24 è **3959**.

L'imposta deve essere pagata per l'anno in corso in due rate di pari importo, di cui una in acconto entro il 17 Giugno 2019 e l'altra a saldo entro il 16 dicembre 2019.

Il versamento della TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice catastale comune **A809** – ed indicando il relativo codice tributo di riferimento. Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.

Il tributo non è da versare qualora sia inferiore a **12 euro**. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Supporto al calcolo della TASI dovuta

Sul sito Internet comunale è a disposizione un **MOTORE DI CALCOLO IMU – TASI** che consente al contribuente di eseguire il calcolo del dovuto IMU – TASI (anche in ravvedimento) e stampare i modelli di pagamento F24 (<http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=A809>).

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi – P.zza della Libertà n. 9 – 47032 Bertinoro (FC). Tel. 0543/469219 Fax 0543/444486

E-mail:tributi@comune.bertinoro.fc.it - Pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

Orari di apertura al pubblico: martedì – giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sito internet: www.comune.bertinoro.fc.it – **Guida tematica Tributi**

Chiarimenti

- **L'unità immobiliare comprese le relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia è soggetta ad IMU .**
- **La “seconda casa” nel Comune di Bertinoro è soggetta al pagamento dell' IMU .**
- **L'abitazione concessa in comodato gratuito a figli/genitori-parenti in linea retta entro il primo grado - è soggetta al pagamento dell' IMU, con le modalità di cui all'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 (L. Stabilità 2016) .**
- **Le abitazioni principali in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, sono soggette ad IMU.**